

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 21.11.2022

che modifica le norme tecniche di attuazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 per quanto riguarda i fondi propri, il gravame sulle attività, la liquidità e le segnalazioni ai fini dell'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012[[1]](#footnote-1), in particolare l'articolo 415, paragrafo 3, primo comma, l'articolo 415, paragrafo 3 bis, primo comma, l'articolo 430, paragrafo 7, primo comma, e l'articolo 430, paragrafo 9, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione**[[2]](#footnote-2)** stabilisce norme tecniche per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza e specifica le modalità relative alle segnalazioni che gli enti sono tenuti a effettuare ai fini della loro conformità con il regolamento (UE) n. 575/2013. Tale regolamento di esecuzione dovrebbe essere modificato per rispecchiare gli elementi introdotti nel regolamento (UE) n. 575/2013 dal regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio**[[3]](#footnote-3)**.

(2) Il regolamento (UE) 2019/876 ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013 per aumentare, tra l'altro, il grado di proporzionalità degli obblighi di segnalazione in materia di liquidità. È pertanto necessario specificare l'ambito di applicazione riveduto degli obblighi di segnalazione riguardanti le ulteriori metriche per il controllo della liquidità applicabili agli enti piccoli e non complessi nell'Unione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. In linea con le raccomandazioni contenute nella relazione finale dell'Autorità bancaria europea (ABE) sui costi di conformità agli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, anche gli enti che non sono piccoli e non complessi ma che non sono neanche grandi enti dovrebbero, in una certa misura, beneficiare di un maggiore grado di proporzionalità per quanto riguarda le ulteriori metriche per il controllo della liquidità.

(3) Il regolamento (UE) 2021/558 del Parlamento europeo e del Consiglio[[4]](#footnote-4) e il regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio[[5]](#footnote-5) hanno modificato, rispettivamente, il regolamento (UE) n. 575/2013 e il regolamento (UE) 2017/2402[[6]](#footnote-6) al fine di introdurre adeguamenti mirati del quadro sulle cartolarizzazioni. Tali adeguamenti mirati dovrebbero riflettersi negli obblighi di segnalazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

(4) Il regolamento (UE) 2019/876 ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il trattamento delle attività sotto forma di software valutate prudentemente. A tale riguardo, il regolamento delegato (UE) 2020/2176 della Commissione[[7]](#footnote-7) ha modificato il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione[[8]](#footnote-8) al fine di precisare l'esenzione delle attività sotto forma di software dalla deduzione dagli elementi del capitale primario di classe 1. È opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione affinché le autorità competenti dispongano di informazioni sull'attuazione, da parte degli enti, delle prescrizioni di tale regolamento delegato.

(5) La relazione finale dell'ABE sui costi di conformità raccomandava di esentare gli enti piccoli e non complessi dall'obbligo di compilare taluni modelli relativi al gravame sulle attività e di adeguare la definizione di livello di gravame sulle attività.   
La Commissione concorda con le raccomandazioni riguardanti la riduzione dei costi di conformità contenute in tale relazione. È pertanto necessario modificare le corrispondenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/451 in materia di segnalazioni riguardanti il gravame sulle attività su base individuale e consolidata.

(6) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 stabilisce gli obblighi di segnalazione delle informazioni di base ai fini dell'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e dell'assegnazione dei coefficienti della riserva per i G‑SII conformemente a una metodologia specifica per l'Unione di cui al regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione[[9]](#footnote-9). Gli indicatori mediante i quali viene misurata la rilevanza sistemica sono ugualmente applicabili sia ai gruppi bancari che agli enti autonomi. Gli obblighi di segnalazione dovrebbero pertanto essere estesi agli enti autonomi che soddisfano i criteri per essere inclusi nell'esercizio di valutazione dei G-SII.

(7) Per migliorare la capacità delle autorità competenti di monitorare e valutare efficacemente il profilo di rischio degli enti e la loro conformità ai requisiti prudenziali nonché di individuare i rischi che gli enti possono comportare per il settore finanziario, è opportuno modificare una serie di allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

(8) Al fine di garantire chiarezza e tempo sufficiente per prepararsi all'attuazione degli obblighi di segnalazione introdotti dal presente regolamento, gli enti dovrebbero iniziare a effettuare segnalazioni a norma del presente regolamento non prima di sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 430, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(9) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate tra loro, poiché l'articolo 415, paragrafo 3, primo comma, e l'articolo 415, paragrafo 3 bis, primo comma, riguardano obblighi di segnalazione applicabili agli enti sostanzialmente allineati agli altri obblighi di segnalazione ad essi applicabili a norma dell'articolo 430 del regolamento (UE) n. 575/2013. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, è opportuno includere le pertinenti norme tecniche di attuazione in un unico regolamento.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

(11) Il presente regolamento è basato sul progetto di norme tecniche di attuazione presentato dall'ABE alla Commissione.

(12) L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[[10]](#footnote-10),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 è così modificato:

(1) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Nel segnalare le informazioni sulle ulteriori metriche per il controllo della liquidità conformemente all'articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti presentano le informazioni come segue:

(a) i grandi enti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 146, del regolamento (UE) n. 575/2013 presentano con frequenza mensile le informazioni di cui al modello 66.1 che figura nell'allegato XXII del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all'allegato XXIII del presente regolamento, le informazioni di cui ai modelli 67, 68, 69 e 70 che figurano nell'allegato XVIII del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all'allegato XIX del presente regolamento e le informazioni di cui al modello 71 che figura nell'allegato XX del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all'allegato XXI del presente regolamento;

(b) gli enti piccoli e non complessi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013 presentano con frequenza trimestrale le informazioni di cui al modello 66.1 che figura nell'allegato XXII del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all'allegato XXIII del presente regolamento, le informazioni di cui al modello 67 che figura nell'allegato XVIII del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all'allegato XIX del presente regolamento e le informazioni di cui al modello 71 che figura nell'allegato XX del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all'allegato XXI del presente regolamento;

(c) gli enti che non rientrano nell'ambito di applicazione delle lettere a) e b) presentano con frequenza mensile le informazioni di cui al modello 66.1 che figura nell'allegato XXII conformemente alle istruzioni di cui all'allegato XXIII, le informazioni di cui ai modelli 67, 68 e 69 che figurano nell'allegato XVIII conformemente alle istruzioni di cui all'allegato XIX e le informazioni di cui al modello 71 che figurano nell'allegato XX conformemente alle istruzioni di cui all'allegato XXI del presente regolamento.";

(2) l'articolo 19 è così modificato:

(a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate con le frequenze seguenti:

(a) le informazioni specificate nell'allegato XVI, parti A, B e D, con frequenza trimestrale;

(b) le informazioni specificate nell'allegato XVI, parte C, con frequenza annuale;

(c) le informazioni specificate nell'allegato XVI, parte E, con frequenza semestrale.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate come segue:

(a) gli enti presentano le informazioni specificate nell'allegato  XVI, parte A;

(b) i grandi enti presentano le informazioni specificate nell'allegato XVI, parti B, C ed E;

(c) gli enti che non sono né grandi enti né enti piccoli e non complessi presentano le informazioni specificate nell'allegato XVI, parti B, C ed E, se il livello di gravame sulle attività dell'ente, calcolato conformemente all'allegato XVII, punto 1.6.9, è pari o superiore al 15 %;

(d) gli enti segnalano le informazioni specificate nell'allegato XVI, parte D, solo se emettono obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[[11]](#footnote-11).

Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4, paragrafo 3.";

(b) il paragrafo 4 è soppresso;

(3) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"Articolo 20

**Segnalazioni integrative ai fini dell'individuazione dei G-SII e dell'assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII**

1. Nel segnalare le informazioni integrative ai fini dell'individuazione dei G-SII e dell'assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII a norma dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE, gli enti imprese madri nell'UE, le società di partecipazione finanziaria madri nell'UE e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE presentano le informazioni specificate nell'allegato XXVI del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all'allegato XXVII del presente regolamento, su base consolidata con frequenza trimestrale se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

(a) la misura dell'esposizione totale del gruppo, comprese le filiazioni assicurative, è pari o superiore a 125 000 000 000 EUR;

(b) l'impresa madre nell'UE o una delle sue filiazioni o qualsiasi succursale gestita dall'impresa madre o da una filiazione è situata in uno Stato membro partecipante ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[[12]](#footnote-12).

2. Per segnalare le informazioni integrative ai fini dell'individuazione dei G-SII e dell'assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII a norma dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE, gli enti presentano le informazioni specificate nell'allegato XXVI del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all'allegato XXVII del presente regolamento, su base individuale con frequenza trimestrale se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

(a) la misura dell'esposizione totale dell'ente è pari o superiore a 125 000 000 000 EUR;

(b) l'ente è situato in uno Stato membro partecipante ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 806/2014;

(c) l'ente non fa parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi della parte uno, titolo II, capo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 ("ente autonomo").

3. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono presentate entro l'orario di chiusura delle attività alle seguenti date d'invio: 1° luglio, 1° ottobre, 2 gennaio e 1° aprile.

4. In deroga all'articolo 4, per quanto riguarda le soglie di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo si applica quanto segue:

(a) l'ente impresa madre nell'UE, la società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, la società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE o l'ente autonomo, a seconda dei casi, inizia immediatamente a segnalare le informazioni conformemente al presente articolo se la misura della sua esposizione del coefficiente di leva finanziaria supera la soglia specificata alla fine dell'esercizio contabile, e presenta tali informazioni almeno per la fine di tale esercizio e le tre date di riferimento trimestrali successive;

(b) l'ente impresa madre nell'UE, la società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, la società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE o l'ente autonomo, a seconda dei casi, cessa immediatamente di segnalare le informazioni conformemente al presente articolo qualora la misura della sua esposizione del coefficiente di leva finanziaria scenda al di sotto della soglia specificata alla fine dell'esercizio contabile.";

(4) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

(5) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;

(6) l'allegato XVI è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento;

(7) l'allegato XVII è sostituito dal testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento;

(8) l'allegato XVIII è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento;

(9) l'allegato XIX è sostituito dal testo che figura nell'allegato VI del presente regolamento;

(10) l'allegato XX è sostituito dal testo che figura nell'allegato VII del presente regolamento;

(11) l'allegato XXI è sostituito dal testo che figura nell'allegato VIII del presente regolamento;

(12) l'allegato XXII è sostituito dal testo che figura nell'allegato IX del presente regolamento;

(13) l'allegato XXIII è sostituito dal testo che figura nell'allegato X del presente regolamento;

(14) l'allegato XXVI è sostituito dal testo che figura nell'allegato XI del presente regolamento;

(15) l'allegato XXVII è sostituito dal testo che figura nell'allegato XII del presente regolamento.

Articolo 2

**Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal … [*GU: inserire la data corrispondente a sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21.11.2022

Per la Commissione

La presidente  
 Ursula VON DER LEYEN

1. GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1). [↑](#footnote-ref-2)
3. Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1). [↑](#footnote-ref-3)
4. Regolamento (UE) 2021/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica in risposta alla crisi COVID-19 (GU L 116 del 6.4.2021, pag. 25). [↑](#footnote-ref-4)
5. Regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (GU L 116 del 6.4.2021, pag. 1). [↑](#footnote-ref-5)
6. Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35). [↑](#footnote-ref-6)
7. Regolamento delegato (UE) 2020/2176 della Commissione, del 12 novembre 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 per quanto riguarda la deduzione delle attività sotto forma di software dagli elementi del capitale primario di classe 1 (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 27). [↑](#footnote-ref-7)
8. Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8). [↑](#footnote-ref-8)
9. Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione, dell'8 ottobre 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 27). [↑](#footnote-ref-9)
10. Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12). [↑](#footnote-ref-10)
11. Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32). [↑](#footnote-ref-11)
12. Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1). [↑](#footnote-ref-12)